

Costituzione – Affiliazione – Riconoscimento

Art.1 – Costituzione

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica, sotto la denominazione di "SPORTING PORCIA ASD", che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine: Associazione.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art.2 – Sede – Colori sociali

La Associazione ha sede in Porcia (PN), Via Risorgive.

I colori sociali sono il bianco e l'azzurro.

Art.3 – Finalità

La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o razza.

Esso ha come finalità precipua la pratica del tennis a carattere dilettantistico e la sua diffusione sul territorio dello Stato Italiano.

Tali finalità saranno attuate attraverso:

- a) la partecipazione di propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre debitamente autorizzato;
- b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato;
- c) l'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata;

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del tennis a carattere dilettantistico, l'Associazione per il miglior raggiungimento degli scopi associativi si propone inoltre di:

- I) promuovere e sviluppare altre attività sportive dilettantistiche;
- II) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a piscine, palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- III) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;
- IV) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- V) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- VI) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- VII) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- VIII) pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione;
- IX) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

L'Associazione potrà altresì attuare qualsiasi collaborazione con altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie e mettere a disposizione di chiunque i propri impianti e attrezzature sportive.

L'Associazione avendo finalità polisportive potrà affiliarsi ad una o più Federazioni sportive nazionali, o ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

Pertanto l'Associazione potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, anche ai fini di eventuali affiliazioni ad altre Federazioni sportive nazionali, o ad Enti di promozione sportiva, a capo delle quali vi sarà un amministratore delegato dal consiglio direttivo (responsabile di sezione) che dovrà periodicamente riferire allo stesso circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell'attività delle sezioni stesse.

Art.4 – Durata

L'Associazione ha durata fino al 2030 (duemilatrenta), salvo proroga da parte dell'Assemblea.

Art.5 – Affiliazione alla F.I.T.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (nel proseguo FIT), della quale esplicitamente, per se o per i suoi atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai componenti organi federali, nonché la normativa CONI.

L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT e dagli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT.

I componenti il Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT e dagli altri affiliati.

Art.6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva

L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi con delibera del Consiglio Federale della FIT, per delega del Consiglio Nazionale del CONI.

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente statuto che venissero imposte dalla legge o richieste dalla FIT.

CAPO II

Organi Sociali

Art.7 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- Assemblee speciali di sezione
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- Responsabili di sezione;
- il Segretario;
- il Collegio Sindacale (facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Art.8 – Assemblea

L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea degli Associati è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal consiglio direttivo con avviso scritto, da affiggere all'albo della Associazione, oppure a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, raccomandata anche a mano o telegramma almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea.

L'assemblea in seduta ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati aventi diritto.

Art.9 – Partecipazione all'assemblea – Deleghe

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, con diritto di voto, gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote o contributi associativi.

La partecipazione dell'Associato all'assemblea è strettamente personale ed ogni Associato ha diritto ad un voto. E' ammessa la possibilità di delega scritta di un Associato ad un altro Associato avente diritto di voto, il quale non può rappresentare più di due Associati nell'ambito della stessa assemblea.

Art.10 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita;

- a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà degli Associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti aventi diritto al voto.

Le delibere dell'assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà degli Associati aventi diritto di voto.

Le delibere dell'assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli Associati;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti gli Associati.

Art.11 – Attribuzione dell'assemblea

Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del consiglio direttivo dell'attività o dell'anno sociale trascorso;
- b) eleggere i componenti del consiglio direttivo nonché quelli del collegio sindacale (se previsto);
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- d) approvare il programma dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che il consiglio direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dagli Associati.

Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Le proposte degli Associati devono essere comunicate al consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art.12 – Assemblee speciali di sezione

Sono compiti dell'assemblea speciale di sezione:

- a) eleggere un comitato di coordinamento di ausilio dell'attività del responsabile di sezione;
- b) approvare il regolamento interno dell'attività della propria sezione;
- c) approvare il programma dell'attività della propria sezione da svolgere;
- d) decidere su tutte le questioni che gli Associati partecipanti alla sezione ritengono opportuno sottoporre.

Per quanto concerne le modalità di convocazione, partecipazione e quorum delle assemblee speciali valgono le medesime regole stabilite per l'Assemblea degli Associati.

Art.13 – Eleggibilità – Incompatibilità

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli Associati.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

I membri del consiglio sindacale (se previsto) non possono rivestire altre cariche sociali.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata prevista al momento della nomina o attribuzione.

Le Cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Art.14 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da almeno tre consiglieri (e sempre in numero dispari compreso il presidente).

Il consiglio direttivo elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente; esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Art.15 – Attribuzione del consiglio direttivo

Al consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica della Associazione.

Tra l'altro, il consiglio direttivo:

- a) predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea degli Associati, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina all'ammontare dei contributi degli Associati;
- c) stabilisce il luogo la data l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- d) esegue le delibere dell'assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della Associazione;
- g) nomina tra i suoi membri i responsabili di sezione a cui sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica della sezione;
- h) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea;
- i) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli Associati.

Art.16 – Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della Associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Art.17 – Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Art.18 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo; redige il verbale delle riunioni del consiglio direttivo, si incarica delle esazioni delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli Associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Art.19 – Il Collegio sindacale

Il collegio sindacale, se è previsto, è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra gli Associati che siano in possesso dei requisiti di legge; devono altresì, essere eletti due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Il collegio sindacale:

- a) ha il controllo della gestione contabile della Associazione e presenta una relazione all'assemblea sui controlli effettuati;
- b) esplica le proprie funzioni secondo le leggi vigenti
- c) deve comunicare, per iscritto al consiglio direttivo per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

CAPO III

Associati

Art.20 – Associati

Gli Associati dell'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) **Associati Fondatori:** tutti coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione.
- b) **Associati Effettivi:** tutti coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.
- c) **Associati Junior:** tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di Associati Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. Gli Associati junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
- d) **Associati Onorari:** sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione.

L'Associato onorario non paga nessuna quota o contributo associativo.

Può essere prevista la categoria di aggregati per coloro i quali, senza la qualità di Associato svolgono attività agonistica a favore della Associazione.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'Associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, gli impianti sportivi e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

Art.21 – Ammissione alla Associazione

L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione con specifica della sezione a cui intende aderire;
- b) pagamento della quota o contributo associativo;
- c) accettazione senza riserve del presente statuto
- d) accoglimento della domanda ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo.

In caso di sezioni sportive autonome il giudizio sull'ammissione può essere delegato al comitato di coordinamento o all'amministratore delegato della relativa sezione.

In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare le quote o contributi associativi di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Il consiglio direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli atleti aggregati.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'Associato.

La domanda di ammissione va rinnovata ogni anno entro un mese dall'inizio dell'esercizio sociale.

Art.22 – Tesseramento Associati

Tutti gli Associati e gli atleti aggregati, della sezione tennis, debbono essere annualmente tesserati alla FIT a cura della Associazione.

Per gli Associati delle altre sezioni valgono le regole di tesseramento delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti di promozione sportiva di affiliazione.

Art.23 – Cessazione di appartenenza alla Associazione

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissione volontaria o recesso, che ha efficacia dalla data del ricevimento in caso di formalizzazione attraverso una comunicazione scritta o decorso il termine per il rinnovo della domanda di ammissione di cui all'art. 21.6 del presente Statuto in caso di forma tacita;
- b) per morosità secondo i termini indicati all'art. 25 del presente Statuto;
- c) per radiazione pronunciata dal consiglio direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Le quote o contributi versati all'Associazione non verranno in nessun caso rimborsati.

CAPO IV

Fondo comune – Esercizio sociale

Art.24 – Fondo comune – Entrate – Bilancio

Il Fondo comune della Associazione, fatte salve le particolari condizioni di cui alle convenzioni o concessioni per la gestione di impianti sportivi riferite al precedente art. 3, è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli Associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a fondo perduto al Fondo comune;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti alla stessa Associazione;
Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
- a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
 - b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
 - c) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dagli Associati dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita agli Associati di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Art.25 – Contributi degli Associati

Ogni Associato deve versare le quote stabilite dalla Associazione, alle scadenze e con modalità da essa indicate. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento dei contributi per tutto l'anno sociale in corso.

Gli Associati che, a seguito di invito scritto, non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal consiglio direttivo, sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione dell'Associato inadempiente, che è deliberata dal consiglio direttivo.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art.26 – Esercizio finanziario – Approvazione del rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno sociale il consiglio direttivo convoca l'assemblea degli Associati per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

Il rendiconto regolarmente approvato deve restare, presso la sede sociale, a disposizione degli Associati che volessero consultarlo.

Art.27 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che dovessero scaturire alla chiusura di ogni anno sociale, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

Disciplina e vertenze

Art.28 – Provvedimenti disciplinari

Sia le federazioni sportive nazionali e gli altri enti di promozione sportiva di affiliazione che l'Associazione stessa possono adottare provvedimenti disciplinari di cui ai successivi artt. 29 e 30 indipendentemente l'una dall'altra.

Art.29 – Provvedimenti disciplinari della Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il consiglio direttivo nei confronti degli Associati e degli atleti aggregati sono:

- ammonizione
- sospensione a termine (fino a un massimo di un anno)
- radiazione

il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Art.30 – Provvedimenti disciplinari delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti di promozione sportiva

Gli organi di giustizia delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti di promozione sportiva di affiliazione possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) della Associazione
- b) dei consiglieri e dei dirigenti della Associazione
- c) dei tesserati della Associazione.

Art.31 – Responsabilità della Associazione per i provvedimenti delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti di promozione sportiva

La Associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri Associati e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti di promozione sportiva di affiliazione.

Art.32 – Collegio arbitrale

Gli Associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per l'eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione ovvero fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 59 e 60 dello Statuto della FIT e gli articoli 108 e 109 del relativo Regolamento di Giustizia e successive modificazioni o integrazioni.

Art.33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, ed gli Associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti di promozione sportiva.

CAPO VI
Scioglimento

Art.34 – Obblighi di carattere economico

I componenti del consiglio direttivo in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto dovuto ancora alla delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti di promozione sportiva e agli altri affiliati.

Art.35 – Residui attivi

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento a fondo perduto al Fondo Comune oppure a titolo di quote o contributi associativi.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il Patrimonio o Fondo comune esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

Disposizione finale

Art.36 – Richiamo normative

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti di promozione sportiva di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 24 del mese di ottobre duemilacinque alle ore 20.30, presso la Sede Sociale, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione sportiva "Tennis Club Porcia", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Aggiornamento Statuto societario;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza per volere unanime di tutti i presente il Sig. Mainardis Stefano il quale, con il consenso di tutti, chiama a fungere da segretario il Sig. Aldizio Pier Mario.

Il Presidente constatato:

- Che sono presenti tutti i soci;
- Che sono presenti tutti i membri del Consiglio direttivo;
- che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno e che nessuno ha obiezioni sulle modalità di convocazione;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente provvede ad illustrare ai presenti la bozza dello statuto aggiornato con le disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2003 e successive modifiche.

In merito si apre un'ampia discussione al termine della quale, quando tutti i presenti si ritengono soddisfatti, l'Assemblea all'unanimità dei voti palesemente espressi

delibera

l'approvazione dello statuto come sopra proposto, dando mandato al Presidente di trasmetterlo per conoscenza alla FIT.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 21.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Pier Mario Aldizio)

Il Presidente
(Stefano Mainardis)

atto registrato a Pordenone il 31 OTT. 2005
al n° 7540 Mod. tu con liquidati € 172,00
di cui per imposta IPOT. € _____
con allegati 1

IL DIRETTORE
Dr. Michele ALFANO

